Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 novembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Modifica della commissione medica provinciale di Firenze per l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici, prevista nell'art. 81 del codice della strada.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Firenze;

Esaminate le proposte del medico provinciale di Firenze di cui alla lettera della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana n. 2447 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Firenze risulta composta dai seguenti membri:

il medico provinciale;

l'ufficiale sanitario titolare dell'ufficio comunale di igiene di Prato;

l'ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato.

In caso di impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 136

(9656)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Modifica della commissione medica provinciale di Avellino per l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici, prevista nell'art. 81 del codice della strada.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Avellino;

Esaminate le proposte del medico provinciale di Avellino di cui alle lettere n. 5200 del 13 novembre 1970 e n. 949 del 20 febbraio 1971;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Avellino risulta composta dai seguenti membri:

il medico provinciale;

l'ufficiale sanitario titolare dell'ufficio comunale di igiene;

il capo nucleo medico del gruppo selettori di Salerno.

In caso di impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 maggio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 137

(9655)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Peja.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 novembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona panoramica sita nel comune di Peja;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Peja;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da alcuni abitanti del comune di Peja, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè visibile dal sagrato della chiesa parrocchiale di S. Antonio di Peja Alta, e dagli altri punti di vista accessibili al pubblico lungo le strade

della zona stessa, costituisce un quadro panoramico, aperto verso il nucleo storico di Gandino e la modulata catena di montagne, punteggiate di villaggi;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Peja ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal territorio del comune di Gandino e Valle Romna, dalla strada comunale di Gandino presso la località Colombara, dalla strada comunale di Marino, dalla via Zanucchi, dalla strada comunale di Basi e dal territorio comunale di Leffe.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Peja provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

L'anno 1969 addì 13 del mese di novembre, alle ore 10, nella sala adiacente all'aula consiliare dell'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla presidenza con nota raccomandata del 30 ottobre 1969, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

1) COMUNE DI PEJA: Vincolo zona panoramica.

(*Omissis*).

La commissione provinciale all'unanimità, delibera l'apposizione del vincolo per notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona del comune di Peja così delimitata:

dal territorio del comune di Gandino e Valle Romna, dalla strada comunale di Gandino presso la località Solombara, dalla strada comunale di Marino, dalla via Zanucchi, dalla strada comunale di Basi e dal territorio comunale di Leffe.

(*Omissis*).

(9715)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Annone Brianza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Annone Brianza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Annone Brianza;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Annone Brianza, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico nonchè dallo specchio d'acqua costituito dal lago di Annone. Il territorio è caratterizzato da pendici boscose e leggere ondulazioni di terreno che si concludono nella piana che scende dolcemente fino al predetto lago, formando un quadro naturale di altissimo interesse panoramico. L'abitato del capoluogo, inoltre, nonchè i gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori espressivi dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente teso con la natura a costituire un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la concordanza spontanea e la fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Annone Brianza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Annone Brianza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove (29 luglio 1969) millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

ANNONE BRIANZA: Vincolo dell'intero territorio comunale.

Il presidente della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como, presente il sindaco del comune di Annone Brianza, propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Annone Brianza.

Il territorio del comune di Annone Brianza confina:

Nord: col comune di Suello e col lago di Annone;

Est: col territorio del comune di Suello e col lago di Annone;

Sud: col territorio comunale di Oggiono;

Ovest: col territorio comunale di Molteno, Bosisio Parini e Cesana.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto, dopo discussione, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di rito, delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, parte del territorio del comune di Annone Brianza.

(*Omissis*).

(9717)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Orsenigo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Orsenigo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Orsenigo (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Orsenigo, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le bellezze panoramiche che si godono dalle strade e dai punti di vista compresi nel territorio, caratterizzato da gradevoli pendici boscose e leggere ondulazioni di terreno che si concludono nella piana che scende dolcemente nel lago di Alserio, formando un quadro naturale di altissimo interesse panoramico; inoltre l'abitato del capoluogo, nonchè i gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori espressivi dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme con la natura, si da costituire complessi di cose immobili aventi valori estetici e tradizionali, ove è nota essenziale la concordanza spontanea e la fusione tra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Orsenigo (Como) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale, per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Orsenigo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove (29 luglio 1969) millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) ORSENIGO: Vincolo dell'intero territorio comunale.

Il presidente della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como, assente il sindaco del comune di Orsenigo, regolarmente invitato con raccomandata 7 luglio 1969, propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Orsenigo.

Il territorio del comune di Orsenigo confina:

Nord: col territorio del comune di Albese con Cassano e Albavilla;

Est: col territorio del comune di Alserio e Anzano del Parco;

Sud: col territorio del comune di Alzate B. e Cantù;

Ovest: col territorio del comune di Capiago Intimiano e Montorfano.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza, all'unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Orsenigo.

(*Omissis*).

(9718)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un complesso arboreo sito nel comune di Nove.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 maggio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il complesso arboreo sito in via Roma nel comune di Nove;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Nove;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il complesso predetto ha notevole interesse pubblico perchè riveste notevole interesse pubblico per le pregiate essenze arboree, e conferisca all'abitato di Nove un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale, godibile da più punti di vista;

Decreta:

Il complesso arboreo sito nel comune di Nove ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

Comune di Nove, sezione V, foglio IV, mappali numeri 209, 359, 210, 211 e 345.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Nove provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 agosto 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta della commissione tenutasi presso l'amministrazione provinciale di Vicenza il 19 maggio 1970, con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. Complesso arboreo di proprietà eredi Dal Prà in via Roma di Nove.

(*Omissis*).

La commissione stabilisce quindi a maggioranza, astenuto il sindaco perchè non fornito di esplicito mandato della giunta, di proporre l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

L'area viene così individuata:

COMUNE DI NOVE - Sezione U, foglio IV, mappali numeri 209, 359, 210, 211 e 345.

(*Omissis*).

(9716)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi dei campionati mondiali di canoa slalom e canoa discesa libera.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1971;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di francobolli celebrativi dei campionati mondiali di canoa slalom e canoa discesa libera, nei valori da L. 25 e da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40×24; formato stampa: mm. 36 × 20; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25, otto milioni da L. 90; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette dei due valori poggiano sul lato lungo del formato. In quella del valore da L. 25 è rappresentato, con tratti stilizzati ed in primo piano sulle acque azzurre del torrente Passirio, un concorrente ai campionati di slalom, con giubbotto e pagaia gialli, a bordo di una canoa rossa, mentre si accinge a superare una porta del percorso. Le paline della porta, una a tratti bianchi e verdi e l'altra a tratti bianchi e rossi, sorreggono un cartello recante la scritta, su quattro righe e con caratteri neri di stile diverso, « MERANO - CAMPIONATI MONDIALI - CANOA - SLALOM E DISCESA ». In alto, sopra il torrente, su di uno sfondo grigio, si stagliano, lungo un viale alberato, la sagoma stilizzata del casino di cura di Merano e quattro gonfaloni, di cui i due centrali con i colori

rispettivamente della città di Merano e dello sport club — organizzatore, quest'ultimo, della manifestazione — e gli altri due con i colori della bandiera italiana.

In alto a destra, in un riquadro a fondo bianco, è indicato l'anno della manifestazione, « 1971 », stampato in rosso; in basso a sinistra, in nero entro un riquadro anch'esso a fondo bianco, il valore, « L. 25 ». La parola « ITALIA », in nero, è posta verticalmente e si legge dall'alto al basso, tra la seconda palina della porta di slalom ed il margine destro del francobollo.

Nel valore da L. 90, sempre sull'azzurro delle acque del torrente Passirio è raffigurato, in piena azione nella gara di discesa, anche in questo caso fortemente stilizzato, un concorrente, contrassegnato dal n. 1, con giubbotto rosso e casco bianco, mentre manovra una pagaia gialla, a bordo di una canoa di color rosso.

In alto a sinistra è posto il cartello bianco recante, su quattro righe e con caratteri neri di stile diverso, « MERANO CAMPIONATI MONDIALI CANOA SLALOM E DISCESA »; immediatamente sotto l'estremità destra del cartello stesso, in un altro riquadro a fondo bianco, è stampato, in rosso, l'anno della manifestazione, « 1971 ». In basso a destra, sotto la canoa è indicato, in nero, anch'esso in un riquadro a fondo bianco, il valore « L. 90 »; parimenti in nero è la parola « ITALIA », posta verticalmente e leggentesi dall'alto al basso, lungo il margine sinistro del francobollo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971
Registro n. 45 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 209

(9648)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1971.

Nomina del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27 e l'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 259, concernenti la composizione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 24 aprile 1966, con il quale fu nominato il collegio sindacale del suddetto istituto;

Ritenuto che occorre provvedere alla rinnovazione del collegio medesimo per il prossimo quadriennio;

Viste le designazioni dei Ministeri interessati e delle associazioni nazionali fra i comuni, le provincie e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, i signori:

Perrotta rag. Raffaele, ispettore generale in servizio presso il Ministero dell'interno;

Urzì dott. Salvatore, ispettore generale in servizio presso il Ministero del tesoro;

Mosini dott. Angelo, ispettore generale in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lonzi rag. Enzo, in rappresentanza degli iscritti all'istituto;

Berti Alfredo, in rappresentanza delle amministrazioni degli enti locali.

Sono nominati sindaci supplenti del suddetto istituto, i signori:

Giuncato dott. Antonio, direttore di ragioneria in servizio presso il Ministero dell'interno;

Brundu dott. Lucio, consigliere in servizio presso il Ministero del tesoro;

Vinci dott. Antonino, direttore di divisione in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ciangolini Gabriele, in rappresentanza degli iscritti all'istituto;

Brattoli Vincenzo, in rappresentanza delle amministrazioni degli enti locali.

Roma, addì 15 settembre 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1971
Registro n. 26 Interno, foglio n. 260

(9694)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1971.

Autorizzazione alla S.a.s. Bertofrigor ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Treviglio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 9 gennaio 1970, con la quale la S.a.s. Bertofrigor, con sede in Treviglio, via Bergamo, 8-*a*, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 209 del 27 aprile 1970 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Bertofrigor, con sede in Treviglio, via Bergamo n. 8-*a*, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Il suddetto magazzino generale consta di due fabbricati, contraddistinti con le lettere « A » ed « E » nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse.

Il fabbricato « A » è costituito di sette celle frigorifere della capacità complessiva di mc. 1099 circa, il fabbricato « E » è costituito di una cella frigorifera della capacità di mc. 456 circa e di due magazzini della capacità complessiva di mc. 1212 circa.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 209 del 27 aprile 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.

L'ammontare della cauzione che la S.a.s. Bertofrigor dovrà prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 10.000.000 (diecimilioni) salve successive determinazioni.

Le spese per il servizio doganale e la vigilanza sono a carico dell'amministrazione del magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(9636)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, ad estendere le operazioni di credito agrario nel territorio del comune di Fabriano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968 e 12 marzo 1971, con i quali la Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Jesi, Morro d'Alba, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Cupramontana, Ancona, Montemarciano, Falconara Marittima, Osimo, Offagna, Castelfidardo, Monsano, Senigallia e Monterado, in provincia di Ancona;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, con i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968 e 12 marzo 1971, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Fabriano, in provincia di Ancona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9641)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, società per azioni, con sede a Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 866, che pone nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.);

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 866 in base al quale saranno apportate allo statuto dello istituto medesimo le modifiche occorrenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Considerato che l'assemblea straordinaria degli azionisti in data 4 giugno 1971 ha approvato lo schema del nuovo statuto dell'I.C.L.E.;

Considerato che occorre pertanto, ai sensi dell'art. 6 sopra citato, provvedere all'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.);

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), con sede in Roma, in conformità del testo allegato, composto di ventiquattro articoli, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.)

Art. 1.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) Società per azioni, ha sede in Roma e può istituire filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

All'istituto si applicano le norme sulle società per azioni e della legge 28 ottobre 1970, n. 866 e, per quanto da essa non regolato, quelle del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le norme della legge 10 agosto 1950, n. 717.

La durata dell'istituto è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 2.

Il capitale sociale dell'istituto è fissato in L. 10.000.000.000 (dieci miliardi) diviso in azioni da L. 500 (cinquecento) ciascuna.

Art. 3.

L'istituto ha lo scopo di:

a) finanziare, anche in partecipazione con altri istituti o aziende di credito, lavori all'estero, assunti da imprese italiane a seguito di gare internazionali o di regolari contratti, purchè i crediti relativi a tali lavori siano garantiti dalla gestione statale italiana dei crediti all'esportazione o da altri istituti o enti italiani o esteri, esercenti l'assicurazione dei crediti dilazionati;

b) concedere prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole e medie industrie situate all'estero;

c) concedere prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati ai lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni od enti che abbiano per scopo l'assistenza delle collettività italiane all'estero e, in genere, la elevazione morale e culturale delle collettività medesime;

d) finanziare iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettività italiane residenti all'estero;

e) finanziare iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali intesi ad assicurare e potenziare la presenza ed il prestigio dell'Italia nei Paesi dove più consistenti sono le collettività italiane, nell'ambito dei mezzi che all'uopo gli saranno attribuiti;

f) partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazionari nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

g) anticipare somme per cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavoro all'estero ad imprese italiane appaltatrici od a collettività italiane od a cooperative di lavoratori italiani residenti all'estero, quando ciò serva per agevolare anche l'impiego di mano d'opera italiana;

h) finanziare, in via eccezionale, lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente od indirettamente alla assistenza dei lavoratori italiani emigranti o emigrati;

i) partecipare ad imprese o enti, sia nazionali che esteri, i cui scopi prevedano in via esclusiva attività atte a migliorare l'occupazione e la sistemazione dei lavoratori italiani all'estero;

l) concedere finanziamenti ed effettuare operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero;

m) curare la promozione, l'intensificazione, la raccolta ed il trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero;

n) effettuare operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali;

o) raccogliere elementi e notizie relativi a lavori da compiersi all'estero, al movimento commerciale ed alla situazione dei mercati, anche in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

Art. 4.

L'istituto ha facoltà di:

a) emettere obbligazioni fruttifere ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riscontare presso il Mediocredito centrale le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) del precedente art. 3, escluse quelle a favore delle imprese artigiane, secondo le condizioni e modalità stabilite dalle disposizioni vigenti relative allo stesso Mediocredito centrale;

c) compiere operazioni bancarie passive attinenti agli scopi sociali, eccettuata la raccolta del risparmio, in Italia, tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Art. 5.

Gli organi sociali dell'I.C.L.E. sono:

a) l'assemblea degli azionisti;
b) il presidente;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il comitato esecutivo;
e) il collegio dei sindaci.

Art. 6.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso contenente l'indicazione del luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno trenta giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, non computandosi il giorno della pubblicazione nè quello della riunione. Detto avviso va comunicato senza ritardo alle filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti dell'istituto all'estero, che ne cureranno l'esposizione al pubblico.

Art. 7.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che, nel termine stesso, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o altro ente indicato nell'avviso di convocazione.

Essi possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio che non sia amministratore o dipendente dell'istituto, mediante delega scritta, che può essere anche apposta in calce al biglietto di ammissione.

Art. 8.

Ogni azione attribuisce nell'assemblea il diritto ad un voto.

Art. 9.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente più anziano di età.

Il presidente nomina fra i soci presenti due scrutatori ed il segretario, salvo che la funzione di segretario venga affidata ad un notaio.

Art. 10.

Per la regolare costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, per la sua competenza e per la validità delle relative deliberazioni, valgono le norme fissate dalla legge.

Art. 11.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'istituto.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo fissandone l'ordine del giorno.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il presidente adotta, sentito il direttore generale, qualsiasi decisione di competenza del comitato esecutivo che abbia carattere urgente o indifferibile, riferendone al comitato stesso nella prossima adunanza.

In caso di sua assenza o di impedimento il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente più anziano di età.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto da quindici a ventuno consiglieri, i quali debbono essere cittadini italiani.

Un terzo dei consiglieri, tra i quali uno designato dal Ministro per gli affari esteri ed uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con le stesse modalità si provvede alla loro sostituzione, in caso di vacanza e di scadenza per compiuto triennio.

Gli altri consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci. A parità di voti resta eletto il più anziano di età e, in caso di rielezione, il consigliere uscente.

Tutti i consiglieri elettivi sono rieleggibili e quelli di nomina ministeriale riconfermabili.

I consiglieri durano in carica tre anni. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio con il quale viene a scadere il loro mandato e, comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori.

Nel caso di vacanza di uno o più posti di nomina assembleare, si provvede alla sostituzione nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 13.

I consiglieri sono tenuti a prestare una cauzione pari a L. 200.000 in azioni nominative della società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato.

Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione i consiglieri di nomina ministeriale.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone i progetti dei bilanci e le relazioni all'assemblea sull'andamento della gestione sociale;

b) propone l'emissione dei prestiti obbligazionari;

c) delibera in merito al patrimonio immobiliare dell'istituto e sulle partecipazioni azionarie;

d) delibera sui regolamenti interni dei singoli servizi dell'istituto;

e) delibera sui problemi attinenti ai rapporti con il personale per quanto riguarda le pattuizioni generali e particolari di carattere contrattuale;

f) nomina il direttore generale e ne determina le funzioni e le attribuzioni;

g) nomina i dirigenti;

h) delibera l'istituzione e la soppressione delle filiali, delle agenzie e rappresentanze;

i) transige e compromette le controversie ed ogni altra ragione di credito dell'istituto il cui valore ecceda le lire italiane 50 milioni;

l) determina, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il presidente, due vice presidenti, di cui uno scelto fra i consiglieri di nomina ministeriale, ed il comitato esecutivo, costituito dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede e da cinque consiglieri, fra i quali i due vice presidenti.

Il comitato ha la facoltà di chiamare a far parte del comitato esecutivo, quali membri aggregati con voto consultivo, altri componenti del consiglio di amministrazione fino ad un massimo di tre.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo saranno affidate dal presidente ad un dirigente dell'istituto.

Art. 16.

Il comitato esecutivo:

a) delibera sull'investimento dei fondi e sulle operazioni attive di qualsiasi natura ed entità;

b) transige e compromette le controversie e ogni altra ragione di credito dell'istituto il cui valore non ecceda 50 milioni di lire italiane;

c) delibera su tutte le operazioni dell'istituto e sugli argomenti non espressamente riservati all'assemblea od al consiglio di amministrazione, nonchè, in caso di urgenza, anche su questi ultimi con l'obbligo di riferirne al consiglio stesso al più presto e comunque non oltre un mese dalla data della deliberazione adottata;

d) esercita tutte le funzioni e i poteri per quanto attiene ai problemi riguardanti il personale che non siano riservati alla competenza del consiglio di amministrazione o che non siano stati dal consiglio stesso delegati al presidente.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri o due sindaci effettivi.

Il comitato esecutivo si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

Le convocazioni vanno fatte con lettera raccomandata e debbono contenere l'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere spediti almeno dieci giorni prima del giorno della riunione ed almeno cinque giorni prima quelli per le convocazioni del comitato esecutivo.

In caso di urgenza il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo potranno essere convocati rispettivamente con cinque e due giorni di preavviso e con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 18.

Le riunioni del consiglio di amministrazione e quelle del comitato esecutivo sono valide con la presenza di componenti superiore alla metà.

Il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

I processi verbali delle riunioni del consiglio e del comitato devono essere trascritti nei rispettivi registri dei verbali e sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

I processi verbali delle riunioni devono essere sottoposti all'approvazione rispettivamente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nella successiva riunione.

Art. 19.

Il direttore generale:

a) sovraintende a tutti i servizi ed uffici dell'istituto ed è responsabile del loro regolare funzionamento;

b) predispone, sotto le direttive del presidente, i provvedimenti da sottoporre alle decisioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e dà esecuzione alle relative delibere;

c) prende parte alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con voto consultivo;

d) provvede, in esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, in merito alle operazioni attive e alle spese, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

e) compie tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione non riservati ad altri organi sociali.

Art. 20.

Il collegio sindacale è composto: di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e tre effettivi ed uno supplente eletti dall'assemblea dei soci.

Fra i due sindaci effettivi di nomina ministeriale l'assemblea elegge il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre anni; quelli elettivi sono rieleggibili e quelli di nomina ministeriale riconfermabili. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio con il quale viene a scadere il loro mandato, e, comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori.

Art. 21.

Salvo casi particolari da determinarsi con deliberazione del consiglio di amministrazione la firma sociale è sempre congiunta.

Per gli atti di ordinaria amministrazione, salvo quelli per i quali il consiglio di amministrazione abbia disposto diversamente ai sensi del comma precedente, la firma è attribuita al presidente congiuntamente al direttore generale o ad un dirigente o ad un funzionario fra quelli delegati dal consiglio di amministrazione oppure sempre due a due, al direttore generale, ai dirigenti ed ai funzionari all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione

Per gli affari eccedenti l'ordinaria amministrazione, per tutti gli altri per i quali si richiede un atto pubblico e per l'assunzione dei debiti sotto forma cambiaria, la firma è attribuita al presidente — e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente più anziano di età oppure ad un consigliere di amministrazione designato dallo stesso presidente a sostituirlo — congiuntamente al direttore generale o ad uno dei dirigenti dell'istituto delegato dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo seguente:

a) alla riserva legale una quota non inferiore al 10 %;

b) agli azionisti una quota d'importo non superiore al 5 % del capitale versato;

c) il residuo sarà attribuito all'assemblea ad integrazione del dividendo agli azionisti, a provvidenze in favore degli emigranti e ad altre eventuali destinazioni rientranti nelle finalità istituzionali.

Art. 24.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

(9646)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Hoffmann S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4090 in data 19 luglio 1966 la ditta Hoffmann S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km. 12, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche: gocce, sciroppi, fiale, supposte, compresse e confetti;

Visto l'atto notarile del 3 maggio 1971, registrato a Lodi il 12 maggio 1971 al n. 1450, vol. 189, dal quale risulta che la ditta predetta si è fusa mediante incorporazione nell'Istituto chemioterapico italiano S.p.a, con sede in Milano, via Crocefisso, 12, il quale, in conseguenza, è subentrato, di pieno diritto, alla incorporata Hoffmann S.p.a. in tutti i rapporti giuridici di qualsiasi natura facenti capo alla stessa;

Vista la lettera in data 8 luglio 1971 con la quale l'Istituto chemioterapico italiano rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Hoffmann S.p.a. ora Istituto chemioterapico italiano S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km. 12, concessa con decreto ministeriale n. 4090 in data 19 luglio 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9686)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Revoca su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, specialità medicinali biologiche, preparati galenici, specialità medicinali chimiche e materie prime biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta PRO-TER, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS n. 305 e 396 dell'11 agosto 1955 e del 10 gennaio 1956 e con successivi decreti ministeriali n. 2622 del 20 agosto 1959, n. 2958 del 17 aprile 1962 e n. 2954 del 20 aprile 1962, la ditta PRO-TER S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Monti Sabini, 1/3, rispettivamente, prodotti chimici usati in medicina; specialità medicinali biologiche; preparati galenici in fiale, soluzioni in genere, pomate, polveri, compresse, confetti e supposte; specialità medicinali chimiche, purchè registrate; e materie prime biologiche;

Vista la lettera in data 15 luglio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni nella premessa indicate avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta PRO-TER S.p.a. per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, la autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina; specialità medicinali biologiche; preparati galenici, specialità medicinali chimiche e materie prime biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Monti Sabini, 1, concessa con decreti ACIS n. 305 e 396 dell'11 agosto 1955 e del 10 gennaio 1956 e con decreti ministeriali numeri 2622, 2958 e 2954 del 26 agosto 1959 del 17 aprile 1962 e del 20 aprile 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9688)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Vepharma farmaceutici sita in Mestre.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3168, in data 16 aprile 1964, la ditta Vepharma farmaceutici fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Mestre (Venezia), via Gazzera, 46, specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici in polveri, granulati, compresse, confetti, cachets, pillole, pomate, supposte, ovuli, gocce, sciroppi e soluzioni per uso esterno;

Vista la lettera in data 28 dicembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 427;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Vepharma farmaceutici l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Mestre (Venezia), via Gazzera, 46, concessa con decreto ministeriale n. 3168 in data 16 aprile 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Venezia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9690)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e di coefficienti per una diversa rateazione delle prestazioni garantite, presentati dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per il caso di invalidità complementare di assicurazioni sulla vita e di coefficienti per una diversa rateazione delle rendite annuali differite con adeguamento;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per il caso di invalidità complementare di assicurazioni sulla vita ed i seguenti coefficienti per una diversa rateazione delle rendite differite con adeguamento, presentati dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno;

Coefficienti per la rateazione delle rendite annuali differite con adeguamento, secondo modalità diverse da quella semestrale posticipata.

Roma, addì 18 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9692)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e di coefficienti per una diversa rateazione delle prestazioni garantite, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per il caso di invalidità, complementare di assicurazioni sulla vita e di coefficienti per una diversa rateazione delle rendite annuali differite con adeguamento;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per il caso di invalidità complementare di assicurazioni sulla vita ed i seguenti coefficienti per una diversa rateazione delle rendite differite con adeguamento, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano:

Tariffa, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno;

Coefficienti per la rateazione delle rendite annuali differite con adeguamento, secondo modalità diverse da quella semestrale posticipata.

Roma, addì 18 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9691)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e di coefficienti per una diversa rateazione delle prestazioni garantite, presentati dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per il caso di invalidità, complementare di assicurazioni sulla vita e di coefficienti per una diversa rateazione delle rendite annuali differite con adeguamento;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per il caso di invalidità complementare di assicurazioni sulla vita ed i seguenti coefficienti per una diversa rateazione delle rendite differite con adeguamento, presentati dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano:

Tariffa, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno;

Coefficienti per la rateazione delle rendite annuali differite con adeguamento, secondo modalità diverse da quella semestrale posticipata.

Roma, addì 18 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9693)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Revoca alla ditta Istituto medicamenti batterici oftalmici dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, nell'officina farmaceutica sita in Martina Franca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2589 in data 16 luglio 1959 la ditta Società a r.l. Istituto medicamenti batterici oftalmici (I.M.B.O.) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Martina Franca (Taranto), via F. Barnaba, 21, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera del medico provinciale di Taranto n. 2608, in data 17 luglio 1971, nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata,

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società a r.l. Istituto medicamenti batterici oftalmici (I.M.B.O.) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Martina Franca (Taranto), via Barnaba, 1, concessa con decreto ministeriale n. 2589 del 16 luglio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Taranto è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9689)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Nomina di componenti di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con lo art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i decreti ministeriali 9 dicembre 1968 e 1° marzo 1971, con i quali si è provveduto alla sostituzione di un membro nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie rispettivamente di Foggia e Catanzaro;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Arezzo:

Cortigiani Vittorio in sostituzione di Mambelli Elma, dimissionaria, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Brindisi:

Teresi Vittorio in sostituzione di Solito Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Catanzaro:

Di Pietro Antonio in sostituzione di Mellina Carmelo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Ferrara:

Artioli Angelo in sostituzione di Carretta Luigi, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Gagliardi Giampaolo in sostituzione di Ortolani Giancarlo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Mantovani Franco in sostituzione di Golfari Golfiero, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Foggia:

Crisci Aldo in sostituzione di Aldo Migliore, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Marseglia Francesco Saverio in sostituzione di Costantino Nicola, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Imperia:

Pullia Franco in sostituzione di Del Noce Guido, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Mannini Attilio Pier Luigi in sostituzione di Lagorio Giacomo, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Livorno:

Bettinetti Ettore in sostituzione di Poggialini Giorgio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Pasella Nello in sostituzione di Rossi Ugo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Pesaro-Urbino:

Bocci Giuseppina in sostituzione di Ricci Sante, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Piacenza:

Roda Carlo in sostituzione di Bianconi Arturo, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Cerri Ugo in sostituzione di Samuelli Luciano, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Reggio Calabria:

Granillo Raffaele in sostituzione di Giunta Antonino, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9651)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato speciale della cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 maggio 1969 con il quale è stato costituito il comitato speciale predetto;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato un nuovo rappresentante in seno al comitato speciale per il decesso del dott. Giorgio Spinelli;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Sagone è chiamato a far parte del comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Giorgio Spinelli.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9872)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Società mineraria e metallurgica di Pertusola - Stabilimento di Lerici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società mineraria e metallurgica di Pertusola - stabilimento di Lerici (La Spezia), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società mineraria e metallurgica di Pertusola - Stabilimento di Lerici (La Spezia);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalla Società mineraria e metallurgica di Pertusola - Stabilimento di Lerici (La Spezia), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9973)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinaro della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9976)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1971.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e di manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi e di mattonelle e manufatti in cemento operanti in provincia di Rovigo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9974)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1971.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di componenti elettroacustici e resistori operanti in provincia di Varese ed Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti elettroacustici e resistori operanti in provincia di Varese e Ancona, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti elettroacustici e resistori operanti in provincia di Varese e Ancona;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi, il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a

favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di componenti elettroacustici e resistori operanti in provincia di Varese e Ancona, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9975)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9977)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI 18 giugno 1971.

Fissazione dei programmi di esame per i concorsi di accesso alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva e per quelli di passaggio di carriera.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775, di delega al Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Sentito il Consiglio di Presidenza della Corte stessa;

Decreta:

Art. 1.

I programmi degli esami dei concorsi di ammissione nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti, sono così stabiliti:

CARRIERA DIRETTIVA

Prove scritte:

1) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) Diritto privato (civile e commerciale).

2) Scienza delle finanze e diritto finanziario - Contabilità di Stato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) Economia politica.
b) Legislazione speciale sulla Corte dei conti.
c) Nozioni di diritto processuale civile.
d) Nozioni di statistica metodologica ed economica.

CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo).

2) Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) Nozioni di diritto privato.
b) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.
c) Ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

CARRIERA ESECUTIVA

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Prova scritta:

Componimento di italiano.

Prova pratica:

Dattilografia.

Colloquio:

a) Diritti e doveri dell'impiegato.

b) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

c) Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

La prova pratica di dattilografia potrà essere sostituita, a giudizio dell'amministrazione in sede di bando di concorso, con quella di stenodattilografia.

PERSONALE TECNICO

Prova scritta:

Componimento di italiano.

Prova pratica:

Uso dei mezzi meccanici ed elettronici di ufficio specificati nel bando di concorso.

Colloquio:

a) Diritti e doveri dell'impiegato.

b) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

c) Nozioni elementari di statistica e dei servizi meccanografici.

Art. 2.

I programmi degli esami dei concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono così stabiliti:

CONCORSO PER LA NOMINA A DIRETTORE DI SEGRETERIA O DIRETTORE DI REVISIONE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) Diritto privato (civile e commerciale).

2) Soluzione di una questione pratica di carattere amministrativo-contabile attinente ai servizi della Corte dei conti.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) Economia politica.

b) Scienza delle finanze e diritto finanziario.

c) Contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica metodologica ed economica.

d) Nozioni di diritto processuale civile ed amministrativo con particolare riferimento ai procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte dei conti.

CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO PRINCIPALE O REVISORE PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLE CARRIERE ESECUTIVE

Prove scritte:

1) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) Ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

2) Soluzione di una questione pratica di carattere amministrativo-contabile attinente ai servizi della Corte dei conti.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) Nozioni di diritto privato.

b) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.

c) Contabilità generale dello Stato.

d) Nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE PRINCIPALE O QUALIFICHE EQUIPARATE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA AUSILIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Prova scritta:

Amministrazione attiva, funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti nella fase di concreta attuazione. Ordinamento e funzionamento dei servizi di archivio Soluzione di casi pratici.

Prova pratica:

Dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonchè su:

a) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

b) Diritti, doveri e responsabilità degli impiegati dello Stato.

c) Nozioni elementari di statistica.

La prova scritta potrà consistere anche in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica sulle materie che formano oggetto della prova stessa.

PERSONALE TECNICO

Prova scritta:

Amministrazione attiva, funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti nella fase di concreta attuazione. Organizzazione e funzionamento dei servizi meccanografici Soluzione di casi pratici.

Prova pratica:

Uso di mezzi meccanici ed elettronici di ufficio specificati nel bando di concorso.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonchè su:

a) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

b) Diritti, doveri e responsabilità degli impiegati dello Stato.

c) Nozioni elementari di statistica.

La prova scritta potrà consistere anche in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica sulle materie che formano oggetto della prova stessa.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il presidente: GRECO

(9839)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1971, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 170.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9981)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto S.T.A.T. », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 ottobre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto S.T.A.T. », con sede in Taranto, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1971.

(9670)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in comune di Ostuni

Con decreto ministeriale 23 luglio 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma nella località « Villaggio Valtur » e « Monticalli Rosamarina-Pilone », site nel comune di Ostuni (Brindisi) e della estensione di ha. 130 circa i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Zona Villaggio Valtur:

nord: dal mare Adriatico;

est: dalla strada provinciale che dalla strada statale n. 379 va verso Lamaforca;

sud: dalla strada statale n. 379;

ovest: da una linea retta che dalla strada statale n. 379 va verso il mare parallela alla strada per Lamaforca e da questa distante 1 km.

Zona Monticelli-Rosamarina-Pilone:

nord: dal mare Adriatico;

est: dalla strada comunale Monticelli che dalla strada statale n. 379 va verso il mare;

sud: dalla strada statale n. 379;

ovest: dalla strada comunale Taverne, dal mare sino all'incrocio con la strada statale n. 379.

(9701)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Termoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 13 settembre 1971, n. 1955, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di Ha. 0.29.50 sito in comune di Termoli riportato al catasto del comune di Termoli al foglio n. 54, mappa 97-*b*.

(9699)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per la finanze 18 luglio 1971, n. 1391, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 260 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 96, partita speciale « Acque esenti da estimo ».

(9700)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Montecchio Maggiore ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.91/10/580, in data 15 ottobre 1971, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Montecchio Maggiore (Vicenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(9696)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/243 del 24 settembre 1971 relativa a carte di credito *utilizzabili all'estero*.

(9697)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/244 del 27 settembre 1971 relativa all'adesione della Australia all'OCSE.

(9698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 ottobre 1971

(9802)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 luglio 1971 al 31 agosto 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1566/71, n. 1650/71, n. 1723/71, n. 1768/71, n. 1811/71 e n. 1869/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	8,400
	- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	6,800
	- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (*b*)
	- Per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,599 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (*b*)
	- Per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,418 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,268 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,627 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,719 (*b*)
	- Per le esportazioni verso la zona IV a) ad eccezione della Costa d'Avorio (*c*)	11,370 (*b*)
	- Per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	11,820 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,248 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhim), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8701)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971 a *norma dei* Regolamenti C.E.E. *n.* 1662/71, n. 1671/71 e n. 1781/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— **Paesi terzi;**

— **Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) dalla Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI Paesi terzi 1-8-1971 15-8-1971	PRELIEVI Paesi terzi 16-8-1971 31-8-1971	PRELIEVI SAMA, PTOM, Rep. Unita Tanzania, Rep. Uganda Rep. Kenya 1-8-1971 15-8-1971	PRELIEVI SAMA, PTOM, Rep. Unita Tanzania, Rep. Uganda Rep. Kenya 16-8-1971 31-8-1971
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	845,00	845,00	282,50	282,50
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	15.532,50	15.532,50	14.970,00	14.970,00
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superoire a 50% e inferiore a 75%	7.343,75	6.175,00	7.343,75	6.175,00
	32	4. aventi tenore, in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	9.212,50	7.681,25	9.212,50	7.681,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% é inferiore o uguale a 30%:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.445,00	1.445,00	882,50	882,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	16.132,50	16.132,50	15.570,00	15.570,00
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	8.843,75	7.437,50	8.843,75	7.437,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.327,50	2.327,50	1.765,00	1.765,00
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	17.015,00	17.015,00	16.452,50	16.452,50
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	7.818,75	6.725,00	7.818,75	6.725,00
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	9.212,50	7.681,25	9.212,50	7.681,25

(8541)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° luglio 1971 al 31 luglio 1971.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-7-1971	2-7-1971	3/5-7-1971	6/7-7-1971	8-7-1971	9/12-7-1971	13-7-1971	14-7-1971	15-7-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	41.425,00 (a)	41.425,00 (a)	41.425,00 (a)	41.425,00 (a)	41.425,00 (a)	41.425,00 (a)	41.425,00 (a)	41.425,00 (a)	42.268,75 (a)
10.02	01,04	Segala	28.925,00	28.925,00	28.925,00	28.925,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
10.03	01,04	Orzo	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)	26.587,50 (b)
10.04	01,04	Avena	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)	29.281,25 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	19.493,75 (b)(d)	19.993,75 (b)(d)	19.993,75 (b)(d)	19.993,75 (b)(d)	20.493,75 (b)(d)	20.493,75 (b)(d)	21.368,75 (b)(d)	21.368,75 (b)(d)	21.368,75 (b)(d)
10.05-B	04	Granturco altro	19.493,75 (b)(d)	19.993,75 (b)(d)	19.993,75 (b)(d)	19.993,75 (b)(d)	20.493,75 (b)(d)	20.493,75 (b)(d)	21.368,75 (b)(d)	21.368,75 (b)(d)	21.368,75 (b)(d)
10.07-A	01	Grano saraceno	15.331,25	15.331,25	15.331,25	16.581,25	16.581,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25
10.07-B	04	Miglio	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)	16.893,75 (b)
10.07-C	11	Sorgo	19.706,25 (b)	19.706,25 (b)	20.581,25 (b)	20.956,25 (b)	21.518,75 (b)	21.518,75 (b)	22.143,75 (b)	22.612,50 (b)	22.612,50 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25
11.01-B	05	Farine di segala	47.781,25	47.781,25	47.781,25	47.781,25	48.656,25	48.656,25	48.656,25	48.656,25	48.656,25
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.756,25	70.756,25	71.581,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16-7-1971	17/20-7-1971	21/22-7-1971	23-7-1971	24/27-7-1971	28-7-1971	29-7-1971	30-7-1971	31-7-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	42.268,75 (*a*)	42.268,75 (*a*)	42.268,75 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	29.550,00	29.550,00	29.550,00	30.175,00	30.800,00	31.425,00	31.425,00	31.425,00	31.425,00
10.03	01,04	Orzo	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.931,25 (*b*)	27.931,25 (*b*)	27.931,25 (*b*)	28.618,75 (*b*)	29.087,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	30.156,25 (*b*)	30.156,25 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21.368,75 (*b*)(*d*)	21.368,75 (*b*)(*d*)	21.368,75 (*b*)(*d*)	21.993,75 (*b*)(*d*)	21.993,75 (*b*)(*d*)	21.993,75 (*b*)(*d*)	22.806,25 (*b*)(*d*)	23.243,75 (*b*)(*d*)	23.618,75 (*b*)(*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	21.368,75 (*b*)(*d*)	21.368,75 (*b*)(*d*)	21.368,75 (*b*)(*d*)	21.993,75 (*b*)(*d*)	21.993,75 (*b*)(*d*)	21.993,75 (*b*)(*d*)	22.806,25 (*b*)(*d*)	23.243,75 (*b*)(*d*)	23.618,75 (*b*)(*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	18.456,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25	18.456,25
10.07-B	04	Miglio	16.893,75 (*b*)	16.893,75 (*b*)	17.518,75 (*b*)	18.143,75 (*b*)	18.143,75 (*b*)	18.143,75 (*b*)	18.143,75 (*b*)	19.393,75 (*b*)	19.393,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	22.612,50 (*b*)	22.612,50 (*b*)	22.612,50 (*b*)	22.612,50 (*b*)	22.612,50 (*b*)	22.612,50 (*b*)	22.143,75 (*b*)	22.143,75 (*b*)	22.143,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25	33.406,25
11.01-B	05	Farine di segala	48.656,25	48.656,25	48.656,25	49.531,25	50.406,25	51.281,25	51.281,25	51.281,25	51.281,25
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	71.581,25	72.062,50	72.062,50	72.062,50	72.062,50	72.062,50	72.062,50	72.062,50	72.062,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75	35.418,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.
(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(8540)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1970 al 31 gennaio 1971 all'importazione da paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo
01 03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg. e che hanno figliato almeno una volta	8.759	zero
	07	b. non nominati	10.299	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . .	13.393	zero (*d*)
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.758	zero (*e*)
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.339	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	21.695	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.651	zero
	091 094	6. altre	21.695	zero (*f*)
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili, della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.286 (*b*)	zero
	124	2. zampe; code	1.205 (*b*)	zero
	127	3. rognoni	14.062 (*b*)	zero
	131	4. fegati	16.205 (*b*)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.035 (*b*)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme .	11.785 (*b*)	zero
	141	7. altre	11.785 (*b*)	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia. secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.625	zero
	04	II. secco o affumicato	6.562	zero
	07	B. grasso di maiale	3.750	zero
02.06-B		Carni o frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13.392	zero (*d*)
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.758	zero (*e*)
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.339	zero
	14	4. lombate, anche in parti non disossate	21.695	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.651	zero
	21	6. altre	21.695	zero (*f*)
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	22.365	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . .	37.766	zero

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo
02.06-B (segue)	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	29.731	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	37.364	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	19.419	zero
	44	6. altre	37.766	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.286	zero
	51	b. zampe; code	1.205	zero
	54	c. rognoni	14.062	zero
	57	d. fegati	16.205	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.035	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	11.785	zero
	67	g. altre	11.785	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.357 (*b*)	zero
	04	II. altri	5.357	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	24.318 (*b*)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	40.590	zero
	08	II. altri	27.945	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	24.352 (*b*)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	44.083	zero
	28	beta. altri	44.083	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	36.494	zero
	34	cc. altre	25.245	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	21.115	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	13.035	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) A decorrere dal 18 dicembre 1970 ai prodotti provenienti dalla Gran Bretagna si applica un supplemento di prelievo di lire 6.250.
(*e*) A decorrere dal 18 dicembre 1970 ai prodotti provenienti dalla Danimarca, dalla Romania e dalla Bulgaria si applica un supplemento di prelievo di lire 6.250.
A decorrere dal 19 gennaio 1971 si applica anche ai prodotti provenienti dalla Svezia.
(*f*) A decorrere dal 27 novembre 1970 si applica un supplemento di prelievo di lire 6.250 ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda, dalla Polonia, dalla Jugoslavia, dall'Austria, dall'Ungheria, dalla Romania e dalla Danimarca.
A decorrere dal 18 dicembre 1970, si applica anche ai prodotti provenienti dalla Gran Bretagna.

(8508)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 maggio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2677/70, n. 210/71, n. 418/71, n. 685/71 e n. 903/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1-1-1971 al 28-2-1971	dal 1-3-1971 al 31-5-1971
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:		
		A. Olio di oliva:		
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):		
		a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine:		
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:		
		— per esportazioni verso i Paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo	7,000	8,000
		II. altro:		
		a. olio di oliva vergine:		
	ex 07	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:		
		— per esportazioni verso i Paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo	7,000	8,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
$K' 268 = K 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = K 268 - 0{,}5 (K 262 + K 274)$.

(8587)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 6 maggio 1971 al 3 agosto 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 6-5-1971 al 13-5-1971	dal 14-5-1971 al 18-5-1971	dal 19-5-1971 al 27-5-1971	28-5-1971	dal 29-5-1971 al 2-6-1971	dal 3-6-1971 all' 8-6-1971
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.537,50	9.462,50	9.568,75	9.093,75	8.768,75	8.900,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.293,75	7.218,75	7.325,00	7.325,00	7.400,00	7.587,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.537,50	9.462,50	9.568,75	9.093,75	8.768,75	8.900,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.293,75	7.218,75	7.325,00	7.325,00	7.400,00	7.587,50
	21	b. altri (3) (5)	7.293,75	7.218,75	7.325,00	7.325,00	7.400,00	7.587,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 9-6-1971 all' 11-6-1971	dal 12-6-1971 al 16-6-1971	dal 17-6-1971 al 21-6-1971	22-6-1971	dal 23-6-1971 al 24-6-1971	dal 25-6-1971 al 28-6-1971
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.900,00	8.987,50	8.856,25	8.775,00	8.856,25	8.856,25
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.650,00	7.650,00	7.587,50	7.512,50	7.587,50	7.500,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.900,00	8.987,50	8.856,25	8.775,00	8.856,25	8.856,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.650,00	7.650,00	7.587,50	7.512,50	7.587,50	7.500,00
	21	b. altri (3) (5)	7.650,00	7.650,00	7.587,50	7.512,50	7.587,50	7.500,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 29-6-1971 al 30-6-1971	dal 1-7-1971 al 9-7-1971	dal 10-7-1971 al 14-7-1971	dal 15-7-1971 al 20-7-1971	dal 21-7-1971 al 22-7-1971	dal 23-7-1971 al 3-8-1971
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.768,75	9.456,25	9.456,25	9.518,75	9.518,75	9.593,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.500,00	7.968,75	8.043,75	8.043,75	8.143,75	8.143,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.768,75	9.456,25	9.456,25	9.518,75	9.518,75	9.593,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.500,00	7.968,75	8.043,75	8.043,75	8.143,75	8.143,75
	21	b. altri (3) (5)	7.500,00	7.968,75	8.043,75	8.043,75	8.143,75	8.143,75

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità Europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(8542)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n. 215, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 397, con il quale veniva indetto un ulteriore pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'istituto predetto.

Accertato che nel ruolo in questione sono attualmente disponibili altri due posti oltre quelli messi a concorso con i citati decreti ministeriali 18 giugno 1969 e 10 febbraio 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952 n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite della guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) Il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di biologia generale;

2) nozioni fondamentali di fisiologia animale.

B) *Prove pratiche*:

1) descrizione ed uso dei principali apparecchi di laboratorio (bilance, pompe, spettrofotometri, centrifughe, ultratermostati ecc.);

2) dissezione e semplici tecniche operatorie su animali di laboratorio.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo od incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 287

(9877)

Modifica al bando del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1971, registro n. 1 Sanità, foglio n. 287, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del bando di concorso di cui alle premesse le parole « vice esperto » sono sostituite da « esperto ».

Art. 2.

L'art. 4 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Nozioni fondamentali di biologia generale;

2) Nozioni fondamentali di fisiologia generale.

B) *Colloquio*:

Gli argomenti delle prove scritte;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 3.

L'art. 5 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957 n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 14 e 15 dicembre 1971 alle ore 9.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 6 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 7, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse le parole « la prova orale » sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 10 del bando di concorso di cui alle premesse le parole « vice esperto » sono sostituite da « esperto ».

Art. 7.

All'art. 11, primo comma, del bando di concorso indicato nelle premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1971
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 15

(9878)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per la nomina di dieci tenenti farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di dieci tenenti farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in farmacia da almeno cinque anni, oppure abbiano conseguito il diploma in farmacia e la laurea in chimica oppure la laurea in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) e contino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali entro il termine di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7).

In tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello farmacista del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della commissione di cui al precedente comma con funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;
b) qualità militari e professionali;
c) titoli di studio.

La commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a tenente farmacista di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 262

(9711)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 24ª del 12 giugno 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 14 Difesa, pers. civ., foglio n. 171, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » specializzato.

(9680)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo impressore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 27 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1971, registro n. 10 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo impressore » specializzato.

(9681)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 45 del 10 marzo 1970, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 684 del 21 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso ed il successivo n. 1180 del 9 settembre 1971, con il quale è stato sostituito uno dei componenti della stessa;

Visto il proprio decreto n. 1182 del 9 settembre 1971, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pirrò Francesco	punti	73,016
2. Sciallis Mario	»	69,278
3. Massara Rocco	»	67,684
4. La Vitola Francesco	»	66,710
5. Poeta Mario	»	65,659
6. De Franco Umberto	»	64,275
7. Giofrè Giuseppe Maria	»	63,634
8. Lazzaro Nicola	»	63,032
9. Moricca Gino Oreste	»	62,969
10. Restuccia Giuseppe	»	62,460
11. Caruso Vincenzo	»	62,354
12. Mazzeo Francesco	»	57,550
13. Putrino Michele	»	57,277
14. Perri Giuseppe Cesare	»	55,799
15. Lista Nicola	»	53,660
16. Puccio Domenico	»	53,000
17. Mazzaferro Giuseppe	»	52,283
18. Oppedisano Francesco	»	51,950
19. Capogreco Giuseppe	»	51,470
20. Pintimalli Francesco Antonio	»	51,404
21. Gallelli Vincenzo	»	49,450
22. Boscarelli Francesco	»	42,286

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(9713)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.